Alcune proposte di miglioramento del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro

di Alessandro Massimo Nucara

Secondo la Banca d'Italia, negli anni 2000-2010, il lavoro nel settore turismo è cresciuto del 28% a fronte di un valore medio nazionale del 7% e di una decrescita del 7% del settore industriale.
Il contributo che l'economia turistica apporta allo sviluppo e all'occupazione non ha trovato tuttavia adeguata considerazione nel disegno di legge di riforma del mercato del lavoro.
L'aggravio del costo del lavoro e la stretta sulla flessibilità in entrata penalizzano ingiustamente il settore turismo, che esprime una strutturale esigenza di flessibilità, e realizzano un disincentivo alla buona occupazione.
Federalberghi propone l'adozione di alcune misure correttive volte a tener conto delle specifiche esigenze dei settori e dei territori, anche valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva.
Tali proposte riguardano:
- la successione dei contratti a tempo determinato, per non costringere le aziende a realizzare una rotazione forzata tra i propri collaboratori, i quali verrebbero a loro volta privati di concrete opportunità di impiego;
- i contratti di breve durata nel settore turismo, per rispondere alle esigenze strutturali del settore, caratterizzato da continue oscillazioni della domanda;
- la conferma in servizio degli apprendisti, per salvaguardare le soluzioni individuate dalla contrattazione collettiva;
- l'apprendistato per la qualifica e il diploma, per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro durante i periodi di interruzione dei corsi scolastici;
- il lavoro intermittente, per salvaguardare un istituto che nel turismo ha consentito di creare 70.000 posizioni lavorative;
- il lavoro accessorio, per confermarne la possibilità di utilizzo anche nel settore turismo, al pari di quanto previsto per l'agricoltura;
- i tirocini formativi, per escludere l'indennità corrisposta al tirocinante dalla base di calcolo di imposte e contributi;
- la contribuzione aggiuntiva sui contratti a tempo determinato, per tener conto delle nuove forme di stagionalità, diverse da quelle individuate dalla normativa del 1963.

Successione dei contratti a tempo determinato (articolo 3)
La proposta contenuta nel disegno di legge peggiora di molto l'attuale situazione e di fatto costringe l'azienda ad assumere un nuovo collaboratore a termine in attesa del decorso del termine previsto per

la successione tra un contratto e l'altro (60 o 90 giorni).
Nel settore turismo, caratterizzato da frequenti oscillazioni dell'attività, la norma determinerebbe effetti paradossali: il cameriere assunto a Capodanno non potrebbe lavorare a carnevale, il cuoco assunto per la Pasqua non potrebbe essere assunto per il 1° maggio.
Federalberghi chiede di confermare l'attuale disciplina, ai sensi della quale "qualora il lavoratore venga riassunto a termine (…) entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato".

Contratti di breve durata nel settore turismo (articolo 3)
Federalberghi, a fronte dell'irrigidimento generalizzato della flessibilità in entrata previsto dal disegno di legge, chiede che venga valorizzato un istituto tipico del settore turismo, il cosiddetto lavoro extra e di surroga
Si propone, in particolare, di estendere la durata massima di tali contratti (dagli attuali tre giorni a sette) e di estendere a tale tipologia lavorativa le nuove modalità (semplificate) relative alla comunicazione di assunzione che il disegno di legge prevede per l'utilizzo del lavoro intermittente.

Conferma in servizio degli apprendisti (articolo 5)
La regola che subordina la possibilità di assumere apprendisti alla conferma in servizio di una percentuale degli apprendisti assunti in precedenza trae origine da una norma contenuta nei CCNL del commercio e del turismo.
Il disegno di legge, nell'estendere tale previsione a tutti i settori, rischia di stravolgere gli equilibri faticosamente raggiunti dalle parti sociali.
Ad esempio, nel settore turismo, per gli apprendisti stagionali è stata prevista, in luogo dell'obbligo di conferma in servizio, una tutela equivalente, che si realizza mediante il riconoscimento del diritto di precedenza nella riassunzione.
Per salvaguardare tali equilibri, è necessario consentire alle parti sociali di regolare autonomamente la materia, in via generale ovvero individuando specifiche deroghe.
Inoltre, si propone di ridurre – da trentasei a dodici mesi – la durata del periodo che il disegno di legge assume a riferimento per l'applicazione di tale regola.

Apprendistato per la qualifica e il diploma (articolo 5)
Federalberghi chiede che venga consentito di utilizzare l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale anche mediante contratti stagionali a tempo determinato, accompagnando la prassi diffusa in alcune località (ad esempio, in Alto Adige) nelle quali già oggi l'istituto è utilizzato per realizzare proficue forme di alternanza tra scuola e lavoro.

Lavoro intermittente (articolo 7)
Il lavoro intermittente rappresenta per il settore turismo un importante strumento che consente da un lato di far fronte alle richieste flessibili del mercato e, dall'altro di poter assumere, attraverso una cornice normativa certa e tutelata, i propri collaboratori.
Uno studio dell'Istat ha evidenziato come nel settore turismo siano attive circa settantamila posizioni di lavoro intermittente, larga parte (55%) delle quali a tempo indeterminato.
Le novità introdotte dal disegno di legge non si limitano a rendere più trasparente lo strumento, come inizialmente preannunciato, ma realizzano rigidità che limitano la capacità delle aziende di creare occupazione.
In tal senso, è da valutare negativamente l'ipotesi di ridurre drasticamente l'area di applicazione dell'istituto, abrogando le disposizioni che ne consentivano l'immediato utilizzo in determinate ipotesi ed eliminando il ruolo suppletivo del Ministero nell'individuazione delle ipotesi di ricorso.

Per quanto riguarda le comunicazioni connesse all'utilizzo dell'istituto, appare opportuno assicurare la disponibilità di strumenti semplici (anche telefonici) e mantenere il sistema sanzionatorio entro i limiti previsti per la generalità delle comunicazioni.

Lavoro accessorio (articolo 11)
Si chiede che venga confermata la possibilità di utilizzare il lavoro accessorio nel settore turistico e commerciale, al pari di quanto il disegno di legge ha previsto per il settore agricolo.

Tirocini formativi (articolo 12)
In considerazione dell'esplicita previsione di un'indennità da riconoscere al tirocinante, appare opportuno chiarire che tale indennità non ha natura retributiva ed è conseguentemente esclusa dalla base imponibile per il calcolo di imposte e contributi.

Contribuzione di finanziamento (articolo 29)
Il disegno di legge prevede che non siano soggette alla contribuzione di finanziamento le attività stagionali così come identificate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
Al fine di dar conto dell'evoluzione dei mercati, intervenuta nei cinquanta anni successivi all'emanazione del citato decreto, si richiede di escludere dal contributo aggiuntivo anche ulteriori attività individuate dai contratti collettivi.